



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

RIFERIMENTI STATUTARI

TITOLO V
Organi associativi del sistema: disposizioni generali

Art. 24
Composizione

1. Ad ogni livello del sistema confederale, i componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, sono :

- a) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quelle dei pertinenti livelli del sistema, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse deliberate dai competenti Organi e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del sistema.
- b) a livello nazionale gli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a) e che siano presidenti, componenti di Organo elettivo, rappresentanti dei livelli del sistema in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse nei confronti della Confederazione, ovvero, limitatamente alla Giunta, componenti del sistema associativo confederale di cui al precedente art. 9. Non sono ricompresi, per la determinazione delle posizioni debitorie nei confronti della Confederazione, gli interventi a favore di altri livelli del sistema, determinati dalla Giunta a valere sui fondi di cui all'art. 11, comma 12, all'art. 13, comma 13 e all'art. 19, comma 2, del presente Statuto. Qualora tali interventi siano stati deliberati sulla base di predeterminati piani di rientro, la Giunta ne riscontrerà il puntuale rispetto come condizione inderogabile per la composizione, da parte dei rappresentanti dei livelli del sistema interessati, degli Organi associativi.

2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati degli Organi associativi.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e dagli Statuti dei diversi livelli del sistema. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

OMISSIS....

Art. 25
Incompatibilità

1. Presso la Confederazione la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

OMISSIS...

Art. 27
Durata

1. Presso la Confederazione, tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.

2. Ad ogni altro livello del sistema confederale, tutte le cariche elettive hanno la durata massima di cinque anni.

3. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

TOLO VI

Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”

Art. 29

Organi

1. Gli Organi della Confederazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi con funzione di governo, il Consiglio, il Presidente, la Giunta. Sono Organi con funzioni di controllo e garanzia il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

OMISSIS...

Art. 34

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio è composto da:

- a) il Presidente Nazionale, che lo presiede;
- b) 14 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Presidenti o componenti di un Organo elettivo delle Associazioni di Categoria Nazionali, nonché delle Federazioni di Settore Nazionali;
- c) 56 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Presidenti o componenti di un Organo elettivo delle Unioni Regionali e delle Associazioni Territoriali;
- d) il Presidente Nazionale di 50&Più;
- e) il Presidente della Federascomfidi;
- f) il Presidente Nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori;
- g) la Presidente Nazionale del Gruppo Terziario Donna;
- h) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 35, comma 1, del presente Statuto.

La Giunta interviene alle riunioni del Consiglio. Non hanno diritto di voto i componenti della Giunta che non sono membri del Consiglio.

1bis. L'elezione dei consiglieri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 è disciplinata dal Regolamento Elettorale, sulla base dei seguenti inderogabili criteri direttivi.

- I) I consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono eletti dai Presidenti delle Associazioni di Categoria Nazionali, nonché dai rappresentanti delle Federazioni di Settore Nazionali. Ciascun elettore dispone di un numero di voti determinato secondo quanto previsto dall'art. 30 e può esprimere un massimo di otto preferenze.
- II) I consiglieri di cui alla lettera c) del precedente comma 1 sono eletti dai Presidenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni Territoriali. L'elezione avviene mediante raggruppamento delle Unioni Regionali e delle Associazioni Territoriali in Collegi Elettorali ciascuno corrispondente al territorio di una regione. Ogni Collegio Elettorale elegge almeno un consigliere. Ciascun elettore dispone di un numero di voti determinato secondo quanto previsto dall'art. 30 e può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere nel proprio Collegio Elettorale.

2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, presso il livello del sistema e/o l'Organizzazione di provenienza, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

OMISSIS...

Art. 37

Presidente Nazionale

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Presidenti delle Unioni Regionali, delle Associazioni Territoriali, delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni di Categoria Nazionali, previa presentazione della propria candidatura da parte di un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno un quinto dei voti complessivi. Ciascun componente dell'Assemblea può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura alla carica di Presidente. Il Regolamento Elettorale determina i tempi e le modalità di presentazione della candidatura alla carica di Presidente.

2. Può essere altresì eletto alla carica di Presidente Nazionale – purché svolga la propria attività da almeno tre anni e previa presentazione della propria candidatura nei termini di cui al precedente comma 1 – un imprenditore, un professionista, un lavoratore autonomo che, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, fa parte del sistema confederale, o il legale rappresentante o l'amministratore con deleghe operative di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli.

OMISSIS...

Art. 39

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, i quali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso la Confederazione, è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale, di cui all'art. 29 del presente Statuto.

OMISSIS...

Art. 40

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti tra magistrati ordinari in pensione, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema, con la carica di Presidente di un livello del Sistema di cui all'art. 8 del presente Statuto, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo della Confederazione.

OMISSIS...

CODICE ETICO

Art. 4

Doveri dei dirigenti associativi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.